



===== REPUBBLICA ITALIANA =====

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE di TRANI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente

===== SENTENZA =====

nella causa iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: risoluzione contrattuale e risarcimento danni

-----TRA-----

██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████,  
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Melpignano, giusta  
procura in atti-----attori

===E===

Banca Popolare di ██████████ soc.coop.p.a., rappresentata e difesa dal  
Prof. Avv. ██████████ giusta procura in atti-----convenuta

CONCLUSIONI

Come da verbali in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████, ██████████ e ██████████, allegavano di avere investito nel 2005, quali clienti abituali della Banca Popolare di ██████████, un milione di euro (derivanti dalla scadenza di precedenti investimenti azionari) nell'acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers perché suggeriti in tal senso dai funzionari della banca, che avevano garantito il basso rischio di quei prodotti finanziari e la loro solidità (a fronte di un interesse positivo per l'investitore di circa il 4%), anche perché facenti capo all'elenco denominato Pattichiari, in relazione al quale era consegnato un opuscolo informativo.



Essi sostenevano che, allorché verso la fine del 2007 cominciavano a diffondersi notizie circa il peggioramento delle condizioni della Lehman Brothers, [REDACTED] aveva chiesto al dr. [REDACTED], funzionario della banca, notizie sul da farsi, comunicando anche la volontà di disinvestire, ma il funzionario li aveva distolti da tale volontà assicurando che non v'era stato un aggravamento del rischio.

Quindi, in seguito al fallimento della Lehman Brothers manifestatosi il 15 settembre 2008, il capitale investito era andato perso.

Gli attori, perciò, agivano per l'accertamento della nullità/inesistenza del contratto quadro con condanna alla restituzione del capitale, la nullità degli ordini di acquisto, nonché in subordine per la risoluzione degli ordini di acquisto e per l'annullamento degli stessi e del contratto quadro, con condanna della banca al risarcimento dei danni.

Essi, infatti, allegavano specificamente:- che non vi fosse un contratto quadro, tale non potendo essere il documento del 17.2.2004;- che non potevano essere collocati quei prodotti appartenenti al cd. grey market presso il cliente *retail* (cioè l'investitore non professionale);- che entrambi gli ordini di acquisto erano stati firmati in bianco e che la firma di

[REDACTED] e sotto la dicitura "*operazione non adeguata per tipologia*" era apocrifia;- che v'era stata violazione degli obblighi informativi attivi e passivi sia nella fase genetica del rapporto di custodia e amministrazione dei titoli che nel suo successivo sviluppo e che non era stato consegnato il documento sui rischi generali.

La banca, tempestivamente costituitasi, contestava le domande e proponeva domanda riconvenzionale.

Nello specifico, essa contestava di avere mai sollecitato i clienti all'acquisto Lehman, che era stato di contro proposto dagli attori stessi in occasione della scadenza del precedente investimento; ella contestava anche di avere garantito ai clienti che i prodotti fossero sicuri o privi di rischio, di avere mai

fatto sottoscrivere fogli in bianco, di avere successivamente invitato [REDACTED] per apporre altre firme e di avere mai ricevuto richieste di disinvestimento da parte dei [REDACTED] e/o di averli convinti a desistere.

La banca allegava che tutta la documentazione sottoscritta dai [REDACTED] era rispondente alla disciplina di settore, sicché era stato sottoscritto e consegnato il documento sui rischi generali, era stato sottoscritto il rifiuto a dare alla banca informazioni sulla loro situazione finanziaria, nonché il contratto quadro relativo all'intermediazione finanziaria del 17.2.2004 e la procura speciale del 17.3.2004 conferita a [REDACTED] e per ogni operazione sui titoli; infine, erano stati sottoscritti gli ordini di acquisto con correlato avvertimento scritto dell'operazione inadeguata.

Inoltre, la banca rappresentava anche che dall'investimento i [REDACTED] avevano in un primo momento ricevuto utili per € 125.0000,00 e che, prima dell'acquisto Lehman, essi avevano effettuato un investimento per € 1.600.000,00 in titoli Morgan Stanley.

Oltre a queste allegazioni in fatto, la banca rappresentava che: - il contratto d'intermediazione finanziaria c'era ed aveva tutte le caratteristiche del contratto quadro e la piena forma scritta; - la vendita su grey market non era vietata a quel tipo di clientela e solo con la modifica del T.U.F. con 1.262/2005 (art.11) era stata data una regolamentazione specifica sul tema con limitazioni per la cd. vendita al dettaglio di titoli del cd. grey market; - gli obblighi informativi erano stati assolti tutti nella misura in cui, oltre ad esservi stata redazione e consegna del documento sui rischi generali, v'era stata chiara indicazione del tipo di prodotto, obbligazioni Lehman Treasury co.BV, la cui solvibilità era garantita da Lehman Brothers Holding inc., con rating di classi A fino al giorno del default; - v'era stata adeguata profilatura dei clienti e la banca, anche a prescindere dal rifiuto degli investitori a dare le loro informazioni finanziarie, aveva acquisito quelle comunque già emergenti e disponibili



(considerato che si trattava di investitori abituali) e aveva segnalato l'inadeguatezza dell'operazione per iscritto; - i titoli in questione erano inseriti nell'elenco del consorzio Pattichiari e non v'era stata fuoriuscita da quello né declassamento o segnali di crisi fino al repentino default del settembre 2008; - la banca non aveva alcun onere informativo successivo al compimento dell'operazione per non essere stato stipulato un contratto di consulenza o gestione del portafogli degli attori.

La causa era istruita con c.t.u. grafologica e prova per testi; quindi, mutato l'istruttore, era disposto approfondimento istruttorio con c.t.u. contabile e poi era riservata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.

2. Il quadro normativo di riferimento concernente la tutela del risparmiatore nelle ipotesi di acquisto di titoli dagli investitori istituzionali è costituito dalle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi d'investimento, di cui gli artt. 21 e ss. del T.U. della finanza (D. Lvo 58/98 all'epoca dei fatti non ancora modificato dal D. Lvo 164/07) e dalla disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 11522/98 (in vigore all'epoca dei fatti ma abrogato dal vigente n.16190 del 29.10.2007).

In particolare, l'art.21 Decr. Lgs. n.58/1998 impone ai soggetti abilitati: a) una condotta diligente, corretta e trasparente, nell'interesse dei clienti e dell'integrità dei mercati; b) l'assunzione d'informazioni necessarie dai clienti e la cura della loro costante ed adeguata informazione; c) l'organizzazione finalizzata alla riduzione minima del rischio di conflitto di interessi, e, ove sussistente, la trasparenza e l'equo trattamento; d) la disponibilità di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) lo svolgimento di una gestione sana e prudente, mediante misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

L'art.28 Reg. CONSOB n. 11522/98 prevede che prima di iniziare la prestazione dei servizi d'investimento, gli intermediari



autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

A norma dell'art. 29 Reg. Consob, poi, *"gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza"* (comma 1); *"se ricevono da un investitore disposizioni relative a una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione"* e nel caso in cui l'investitore decida di effettuare ugualmente la transazione, essi *"possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"*. Pertanto, la *"banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute"* ( cfr. Cass. civ.n.17340/2008).

L'art. 23 T.U. della Finanza, al comma 6°, d'altro canto, prevede che *"nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente*



nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta". Risulta così disciplinato il seguente riparto dell'onere della prova: "mentre l'investitore deve allegare l'inadempimento alle obbligazioni previste dal T.U. della Finanza e dalla normativa secondaria da parte dell'intermediario nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario a sua volta deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegare come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo di aver agito con la specifica diligenza richiesta" (cfr. Cass. n.3773/2009).

Passando all'esame in concreto delle violazioni lamentate dagli attori, dall'analisi degli atti risulta il documento del 17.2.2004, sottoscritto da [REDACTED] e [REDACTED], nel quale era regolato il rapporto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari con specifico riferimento all'esistenza presso la banca di un conto di deposito titoli e custodia e/o amministrazione. Successivamente, in data 17.3.2004, [REDACTED] e [REDACTED] hanno anche conferito a [REDACTED] ogni potere dispositivo sui titoli. Inoltre, è documentato che sempre in data 17.2.2004 [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno autorizzato il trasferimento dei titoli di cui al deposito n. [REDACTED] (intestato a tutti e tre) sul deposito n. [REDACTED] intestato ai soli [REDACTED] e [REDACTED].

Il primo documento del 17.2.2004 (v. doc. 15 fasc. banca) costituisce evidentemente il contratto quadro regolante l'intermediazione finanziaria e disciplina, sia in termini economici che di obblighi e facoltà connesse allo svolgimento del rapporto, tutte le condizioni per il servizio di custodia e/o amministrazione titoli nonché quelle per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini di azioni, obbligazioni convertibili, warrant e diritti di opzione.



Non è dunque vero che manchi o sia nullo il contratto quadro, che è stato redatto in forma scritta come richiesto dalla normativa (art.23, t.u.f.).

Peraltro, la mera allegazione che quel contratto sia sottoscritto solo nelle ultime due pagine non ha alcun rilievo determinante, atteso che non v'è stata deduzione di sostituzione di pagine non firmate e, d'altro canto, la sottoscrizione si riferisce palesemente ex art.2702 c.c. all'intera dichiarazione contrattuale e non al solo foglio che la contiene, sicché la scrittura privata è valida ed efficace nel suo complesso, e per mettere in dubbio il contenuto della stessa vi sarebbe dovuta essere contestazione ben più specifica e querela di falso (Cass.n.4886/2007, Cass.n.18664/2012, Cass.n.7681/2019).

Quanto al tema della vendita di titoli del cd. grey market, cioè di titoli che ancora non erano stati emessi ma per i quali esisteva all'epoca solo un "bando" di emissione e non l'emissione ufficiale, il Tribunale osserva che, come evidenziato dalla difesa della banca, non esisteva in quel momento storico né un divieto né una disciplina specifica come quella effettivamente venuta poi con la legge 262 del 28.12.2005, art.11, (che, modificando il t.u.f., ha stabilito, tra l'altro, una forma di responsabilità dell'intermediario per un periodo di tempo limitato quanto alla circolazione di questo tipo di prodotto finanziario; v. art.100 bis t.u.f., peraltro variamente modificato nel tempo).

Quindi, gli ordini di acquisto in questione (risalenti al 7.2.2005 e al 18.2.2005) e la loro validità ed efficacia devono essere valutati solo alla luce dei canoni normativi sopra esposti (in particolare sul profilo informativo, come si dirà innanzi) e non può trarsi un'invalidità dal sol fatto che i titoli fossero ancora in una fase per così dire "primaria" di emissione.

Ciò posto, v'è anche da dire che la doglianza sul punto non specifica quali particolari mancanze di notizie e/o maggiori rischi fossero nel caso di specie connessi alla collocazione in grey market e dovessero eventualmente essere sottoposti all'attenzione dell'investitore (v. Cass.n.18039/2012,



Cass.n.1376/2016), laddove, piuttosto, è pacifico (e si vedrà nel dettaglio innanzi) che all'epoca della vendita dei titoli (2005) la Lehman non aveva manifestato alcuna grave e particolare difficoltà o crisi di liquidità o ribasso del valore e della solvibilità.

Quanto alle sottoscrizioni degli ordini di acquisto, le tesi attoree sono state smentite dall'indagine del perito grafologo nominato.

Difatti, circa la sottoscrizione di [REDAZIONE] sotto la dicitura "operazione non adeguata per tipologia" sull'ordine del 7.2.2005, in relazione alla quale gli attori sostengono l'apocrifia, il consulente tecnico d'ufficio ha ravvisato l'autenticità sulla base dell'esame delle firme in comparazione, che sono ben otto e hanno "caratteristiche generali e particolari comuni e/o elementi che si richiamano tra loro", e dei delle firme redatte con il saggio grafico; il c.t.u., in particolare, ha evidenziato che, a parte la maggiore rigidità del ductus del saggio grafico, dovuto evidentemente alla particolare circostanza di redazione (in ambito processuale, con periti e avvocati, e nel quadro di un'indagine apertamente volta a mettere in discussione l'autenticità della firma), tanto la firma in verifica e quanto quelle in comparazione sono caratterizzate da buona scorrevolezza degli impulsi, da una buona maturità scrittoria e plasticità delle movenze, nonché da natura grafomotoria dinamica, scorrevole, propulsiva ed amplificata; i rapporti dimensionali e di coesione tra le lettere risultano compatibili, laddove le firme di comparazione e quella in verifica presentano gli stessi punti di stacco, così come tra i piccoli segni risultano omografie nella presenza del doppio occhiello nella "e" finale di "[REDAZIONE]", nel gancio preparatorio della iniziale "C" di "[REDAZIONE]" e nel tratto leggermente sporco del bordo interno alla curva della "C".

Quanto all'indagine sulla sequenza cronologica di formazione tra il testo dattiloscritto e le sottoscrizioni degli ordini di acquisto ("chiarendo se possa affermarsi.....che tali sottoscrizioni, o alcune di esse, furono apposte in epoca

precedente alla stampa del testo", v. ordinanza del 27.5.2014), il c.t.u. ha rilevato dall'analisi con microscopio led e con fascio di luce radente che nel punto d'incrocio tra il dattiloscritto e il tratto a penna della firma si verifica un fenomeno di colorazione brillante rossastra su tutto il tratto a penna, anche sull'incrocio dei due tratti, sicché è evidente che l'inchiostro della penna è successivo cronologicamente a quello della stampa, laddove nel caso contrario sull'incrocio non si sarebbe evidenziata tale brillantezza ma sarebbe rimasta l'opacità del tratto a stampa prevalente.

A fronte di quest'analisi, le critiche del consulente di parte degli attori non paiono convincenti atteso che il mero fatto che la firma in verifica sia collocata sotto il rigo per la firma e in corrispondenza della variazione di colore del foglio non toglie nulla alle verifiche effettuate e di per sé non può di certo implicare tout court che la firma è anteriore alla stampa, atteso che la sfalsatura può dipendere da mille ragioni di colui che scrive, spontanee o volontarie (oltre al fatto che anche nel saggio grafico si delineano notevoli sfalsature delle firme con tratto libero e personale del [REDACTED]).

Inoltre, la c.t.u. ha in effetti poi convenuto che la stampante è ad aghi e non si tratta dello stampato da toner, ma ha altresì evidenziato che ciò non esclude che l'inchiostro della stampante ad aghi possa avere un contenuto "solido" e, in ogni caso, permane il dato della continuità dell'effetto brillante del tratto a penna anche nei punti di incrocio con il tratto stampato.

Non corrisponde al vero, poi, che il c.t.u. non potesse utilizzare quale firma comparativa l'altra firma di [REDACTED] posta sul documento contenente la firma in verifica, atteso che quella firma non è stata disconosciuta; peraltro, come s'è detto, il consulente ha utilizzato per le indagini e per trarre le sue conclusioni ben otto firme di comparazione.

Infine, la tesi attorea è rimasta non provata anche all'esito delle dichiarazioni testimoniali, laddove i funzionari della banca



hanno confermato che i fogli sono stati sottoposti al  
dopo essere stati debitamente stampati.

Venendo al profilo degli obblighi informativi, deve osservarsi  
che, in primis, la banca ha prodotto il documento sui rischi  
generali sottoscritto dai [REDACTED].

Quindi, emerge anche che è stata fatta un'idonea profilatura del  
cliente atteso che è stata individuata una propensione al rischio  
alta anche in ragione del fatto, incontestato e documentato, che i  
[REDACTED] avevano effettuato dal 2004 numerosissimi acquisti di  
titoli vari (Morgan Stanley, Barilla, Ford, Sanpaolo, Unicredit,  
ICCRI, Gmac, Aprilia Lux, Credem ed altri) e per somme ingenti (da  
centinaia di migliaia di euro e fino a € 1.600.000,00). Sicché,  
effettivamente, anche a fronte del rifiuto sottoscritto dagli  
investitori a dare le loro informazioni finanziarie, la banca  
aveva ben altre fonti di informazione che portavano correttamente  
ad un profilo di rischio alto e che, peraltro, giustificavano  
anche tale profilatura rispetto a quella della medesima banca  
effettuata nel 2001 come "medio alta".

Peraltro, dal contratto quadro (ampio e dettagliato) come anche  
dai documenti di conferma degli ordini di acquisto, si evince  
ulteriore momento conoscitivo sui rischi e la tipologia dei  
titoli.

A tale ultimo riguardo, poi, gli attori lamentano che in effetti  
essi non conoscevano il titolo per non averne avuto il codice ISIN  
e che in realtà erano state acquistate obbligazioni della Lehman  
Treasury e non della Lehman Brothers, sicché le prime erano  
addirittura senza rating.

Ma, a ben vedere, negli ordini di acquisto si legge "Lehman Tsy" e  
non "Lehman Brothers", il codice del titolo acquistato è presente  
negli stessi ordini di acquisto (211903) ed è stato sempre  
riportato nelle successive comunicazioni della banca; ed in ogni  
caso quel titolo era garantito da Lehman Brothers Holding Inc., la  
quale aveva il rating di classe A delle agenzie di rating (Ficht,  
Moody's e S&P), sicché da un lato gli investitori sapevano ciò che

acquistavano e, dall'altro, il prodotto aveva le garanzie da loro richieste e/o accettate nel rapporto con la banca.

Va poi detto che la contestazione dei [REDACTED] quanto al fatto che sia stato suggerito un unico investimento di una somma così ingente non può trovare spazio nel processo perché tardiva, atteso che si tratta di contestazione del tutto assente in citazione e nella prima memoria ex art.183, co.6, c.p.c. (laddove, peraltro, essa avrebbe comunque richiesto un raffronto col patrimonio complessivo dei [REDACTED] che appare essere stato ben superiore a tale somma, per quanto sopra esposto).

3. Tutto ciò detto, deve invece pervenirsi a diverse conclusioni quanto al tema degli obblighi informativi successivi.

Gli attori hanno specificamente sostenuto che il prodotto è stato loro proposto dalla banca come appartenente all'elenco del consorzio interbancario Pattichiari, di cui infatti riceverono l'opuscolo esplicativo (prodotto in atti) e che, anche in un successivo momento, dopo che l'acquisto era già avvenuto, la banca ha ribadito tale garanzia.

Orbene, la banca non ha mai contestato tale dato e anche il teste [REDACTED], dipendente della banca in qualità di "gestore clientela private", ha confermato di avere ribadito ai clienti che il titolo era in quell'elenco e che ciò dava ulteriori garanzie ("confermo che riferivo al sig. [REDACTED] che si trattava della quarta banca più grande al mondo con un rating di doppia A e presente nell'elenco dei titoli del consorzio Pattichiari").

Questi dati comportano, a parere del Tribunale, che la banca, pur non legata da un rapporto di consulenza o gestione portafoglio dei clienti (che certamente comporta speciali obblighi di informazione successivi sull'andamento del titolo, v. Cass.n.4602/2017, Cass.n.16318/2018), abbia comunque assunto convenzionalmente l'ulteriore onere informativo successivo che era alla base del consorzio Pattichiari, come si evince chiaramente dall'opuscolo informativo reso ai clienti.

Difatti, ivi si legge che il consorzio è nato allo scopo di fornire alla clientela gli strumenti concreti per capire di più e



scegliere meglio i prodotti finanziari e che l'elenco fornisce l'informazione che il titolo è emesso da un soggetto affidabile e ha un basso rischio di perdita; che l'iniziativa Pattichiari non è una campagna pubblicitaria ma un "invito ai risparmiatori per spingerli a modificare i propri investimenti" e che i titoli erano selezionati in base al "rischio di mancato rimborso" (misurato con il rating) e al "rischio di una perdita di valore" (chiamato Valore a Rischio o Var). Ed ancora, che i titoli inclusi dovevano avere un rischio di riduzione di valore inferiore all'1% su base settimanale.

Ma soprattutto, era previsto espressamente che le banche aderenti all'iniziativa Pattichiari "si impegnano a fornire ai propri clienti informativa prima, durante e dopo le scelte di investimento"...."dopo, perché verrai informato su eventuali variazioni".

Quindi, la banca ha assunto oneri d'informazione successiva in caso di variazioni del rischio e che tali obblighi non fossero limitati alla mera comunicazione di fuoriuscita dall'elenco Pattichiari dei titoli emerge dal tenore stesso delle indicazioni date dal Consorzio sopra riportate (v. in tal senso, Cass.n. 15936/2018, che pure ha ravvisato l'assunzione convenzionale di obblighi ulteriori in capo alla banca derivante dall'adesione al consorzio Pattichiari).

Ebbene, dalla c.t.u. contabile espletata è emerso che, sebbene all'epoca degli ordini di acquisto il titolo godesse di quotazioni di assoluta sicurezza e che il rating della Lehman Brothers fosse rimasto di classe A sino al 15 settembre 2008, cioè fino al giorno del fallimento, già nel luglio 2007 (quindi più di un anno prima del fallimento) v'erano i primi significativi elementi finanziari di allarme e ciò in concomitanza con la crisi dei mutui cd. subprime e del vacillare dell'altra grande banca finanziaria americana Bear Stearns.

Il c.t.u., in particolare, ha osservato che il valore finanziario del Credit Default Swap (CDS), che è in sostanza un indice del rischio d'insolvenza, con riguardo alla Lehman è aumentato

vertiginosamente da marzo a luglio 2007 e, ancor di più, a marzo 2008.

Era inoltre un dato noto al mercato finanziario che la Lehman Brothers, come altre banche d'affari americane, fosse assai esposta sui mutui subprime e sui titoli derivati.

Sicché, almeno da marzo 2008 i soggetti professionali del settore finanziario non potevano non essere avveduti dei gravi segnali di possibile default della banca d'affari Lehman.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie non di mero contratto di accettazione e trasmissione ordini d'acquisto si trattava, ma di deposito a custodia e amministrazione dei titoli, in ordine al quale la stessa Corte di Cassazione ha posto in evidenza che gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull'intermediario ex art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 ed art. 28, comma 2, regolamento Consob n. 11522 del 1988, riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, sicché, una volta avvenuta la negoziazione, persiste in capo all'intermediario l'obbligo di *«acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati»*. La stessa Corte ha peraltro precisato che l'oggetto dell'informazione dovuta al cliente non concerne genericamente l'andamento dei titoli (come specificamente stabilito dal menzionato art. 28 per i derivati e i "warrant" per il diverso rapporto di gestione titoli) ma dipende unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza, da parte della banca di notizie particolari e non riservate, o l'esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l'obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti (v.Cass.n.21890/2015 e Cass.n.10112/2018).

Orbene, dato quanto emerso dall'analisi del c.t.u. (che è stata sostanzialmente condivisa dal c.t.p. della banca per questi aspetti), il Tribunale reputa che la banca che svolge questo tipo di servizio ben avrebbe dovuto nel caso Lehman informare i clienti al più tardi nel marzo 2008 in ordine agli elementi specifici di



conoscenza noti al mercato finanziario di cui sopra, che attestavano che la situazione della Lehman stava repentinamente cambiando, sicché questo poteva suggerire un disinvestimento. Mentre, nel caso di specie, anche il teste [REDACTED], che aveva lo specifico compito di seguire la clientela privata per questo genere di operazioni, ha confermato se non di avere distolto i [REDACTED] da presunte volontà di disinvestimento, quanto meno di averli rassicurati della solidità perdurante dei titoli.

Ciò posto, deve quindi ritenersi che relativamente alla gravità dell'inadempimento e delle conseguenze, i rilievi che precedono giustificano l'accoglimento della domanda di declaratoria di risoluzione dei contratti di acquisto del 7.2.2005 e del 18.2.2005 delle obbligazioni per grave inadempimento da parte della Banca.

Non pare di ostacolo alla pronuncia della risoluzione l'obiezione che il singolo negozio di investimento, sebbene di natura negoziale, si qualifichi come momento attuativo del contratto quadro, atteso che la giurisprudenza generalmente ammette la risoluzione parziale, espressamente prevista per i contratti ad esecuzione continuata e periodica ( art. 1458 c.c.), anche in ipotesi - analoghe a quelle in oggetto- ove il contratto abbia ad oggetto non una singola prestazione , ma più prestazioni , frazionabili e ciascuna con una propria autonoma economico-funzionale ( cfr. Cass. 2004/23657; 2002/5435).

Ne discende che in relazione a tutti e tre gli ordini per cui è causa va dichiarata la risoluzione, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Alla risoluzione del contratto consegue, inoltre, la restituzione dei titoli, giusta domanda riconvenzionale dalla banca.

In riferimento alla quantificazione del danno, è necessario porsi nelle condizioni dell'investimento al momento in cui è stata omessa la condotta doverosa da parte dell'istituto di credito. In altri termini, laddove la banca convenuta avesse serbato il comportamento imposto ed avesse comunicato all'investitore il significativo aumento del livello del rischio dei propri titoli,

prima dell'irreversibile default, questi avrebbe potuto quanto meno vendere i titoli medesimi, recuperando almeno una parte della somma investita.

Il momento cui fare riferimento per la determinazione del possibile ricavato, che è stato impedito dalla mancata segnalazione della banca, è, dunque, esattamente quello nel quale l'istituto di credito era nella condizione di avere pienamente contezza dell'innalzamento del livello di rischio.

Nel caso presente, ciò si è verificato non, come ritenuto dalla banca, con il crollo del rating (il 16 settembre 2008), ma in un periodo che il Tribunale individua all'incirca nel marzo 2008, allorquando, vi furono l'eccezionale impennata dei CDS e le sempre più preoccupanti notizie provenienti dal mercato (nonostante fossero in atto diversi tentativi di salvataggio, che per altri istituti sono andati in porto, con il noto intervento governativo americano).

Quindi, ai fini della quantificazione del danno può prendersi a base il valore dei titoli nel marzo 2008 e, considerato il quantitativo in capo ai [REDACTED], se ne ricava che il loro valore residuo era all'epoca pari a € 786.300,00 (v. pag.34 rel.ctu).

Come richiesto dalla banca, però, attesa la risoluzione dei contratti dovrà in ogni caso tenersi conto delle somme che i [REDACTED] hanno comunque ricevuto sia in termini di utili che di rimborsi/risarcimenti del valore investito; tali somme sono state computate dal c.t.u. sulla base dei documenti in atti in € 334.424,84. A ciò deve poi aggiungersi l'ulteriore somma ricevuta in corso di causa dai [REDACTED] come rimborso di € 15.180,02 (documentata dalla banca in sede di precisazione delle conclusioni, sulla quale la difesa avversa nulla ha osservato).

Pertanto, la banca dovrà riconoscere il danno in € **436.695,14**, (€ 786.300,00 - € 334.424,84 - € 15.180,02), oltre interessi legali dalla domanda.

4. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.



Le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto, sono del pari poste definitivamente a carico della banca soccombente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande di nullità ed annullamento dei contratti;
  - b) accoglie la domanda di risoluzione dei contratti di acquisto del 7.2.2005 e del 14.2.2005 per il grave inadempimento della Banca Popolare di [REDACTED] soc. coop. p.a.;
  - c) condanna Banca Popolare di [REDACTED] soc.coop. p.a. al pagamento in favore di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] di € 436.695,14 oltre interessi al saggio legale annuo dalla domanda;
  - d) dispone la restituzione dei titoli di cui ai contratti risolti in favore della Banca Popolare di [REDACTED] soc. coop. p.a.;
  - e) condanna Banca Popolare di [REDACTED] soc. coop. p.a. alla refusione in favore di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in € [REDACTED] per esborsi e € [REDACTED] per compensi, oltre iva c.p.a. e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
  - f) pone definitivamente a carico della Banca Popolare di [REDACTED] soc. coop. p.a. le spese di c.t.u. già liquidate con separati decreti.
- Così deciso in Trani, data del deposito

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Pastore

